



COMUNE DI MONTERUBBIANO

(prov. Fermo)

via Trento e Trieste 1 - 63825 MONTERUBBIANO (FM) - 0734/259980 - fax 0734/59677 - P.I. 00357030444

Ordinanza n. 07/2026

Monterubbiano, 01/04/2026

Prot.n.2291

Oggetto:STRADA COMUNALE CHIESANUOVA, PROVVEDIMENTI VIABILITA' VEICOLARE.

LA SINDACA

PREMESSO che gli abitanti della c.da Chiesanuova hanno segnalato in più occasioni la necessità di migliorare la sicurezza della viabilità veicolare della Strada comunale "Chiesanuova";

VISTE le caratteristiche della Strada comunale "Chiesanuova", a tratti ripida, di ridotte dimensioni e con numerose curve ed avvallamenti;

CONSIDERATO che:

- la Strada comunale "Chiesanuova" non è adatta a sopportare un'alta mole di traffico veicolare ed è usata da diversi veicoli provenienti dalla direzione Fermo, come accorciatoia, per non transitare sulla Strada provinciale "Monterubbianese" (SP 56), più comoda ma di poco più lunga;
- la Strada comunale "Chiesanuova" è posta a cavallo della strada Strada provinciale "Monterubbianese" (SP 56) che consente un transito in sicurezza per tutte le tipologie di veicoli;

RITENUTO, quindi, opportuno, per migliorare la sicurezza della viabilità veicolare, procedere con le seguenti principali modifiche alla viabilità veicolare della Strada comunale "Chiesanuova" come segue:

- consentire il transito in un solo senso di marcia, a salire, con direzione nord/sud (Fermo/Monterubbiano), com'è attualmente, ma per i soli residenti e autorizzati;
- consentire nel solo tratto a sud la circolazione con doppio senso di marcia, com'è attualmente;

RITENUTA, conseguentemente, la necessità, di revocare le precedenti ordinanze inerenti alla viabilità del tratto di strada comunale interessato;

VISTO il Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

A) relativamente al tratto di Strada comunale "Chiesanuova" per le motivazioni esposte in premessa:

- È consentito il transito in un solo senso di marcia, a salire, con direzione nord/sud (Fermo/Monterubbiano), com'è attualmente, ma per i soli residenti e autorizzati, dall'intersezione nord con la Strada provinciale "Monterubbianese" (SP 56) fino agli accessi privati (esclusi) presenti sui terreni distinti in catasto al foglio n.4 particella 184 e al foglio 5 particella 35.
- È consentito il transito con doppio senso di marcia, com'è attualmente, dall'intersezione sud con la Strada provinciale "Monterubbianese" (SP 56) fino agli accessi privati (compresi) presenti sui terreni distinti in catasto al foglio n.4 particella 184 e al foglio 5 particella 35.

B) L'efficacia della presente ordinanza decorre a seguito dell'apposizione della relativa segnaletica.

PRECISA

Dai predetti divieti di transito, oltre ai residenti, sono esclusi autorizzati:

- frontisti e proprietari dei fondi serviti da tale strada;
- visitatori/lavoratori/prestatori di servizi diretti alle residenze, alle attività e ai terreni presenti nei luoghi interessati dalla presente ordinanza;
- veicoli e mezzi d'opera adibiti e relativi a servizi pubblici;
- mezzi agricoli diretti ai fondi;
- i veicoli delle forze dell'ordine, del personale di polizia stradale, di protezione civile, di soccorso;
- tutti i restanti mezzi formalmente autorizzati a richiesta con specifici provvedimenti.

La Polizia Locale e le altre Forze che esplicano funzioni di Polizia Stradale sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza e, all'occorrenza, potranno adottare qualsiasi prescrizione che riterranno opportuna, ai sensi dell'art.43 del Codice della Strada.

Di rendere noto al pubblico quanto sopra prescritto mediante l'apposizione di cartelli in luoghi pubblici nonché mediante pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet di questo Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Dott.ssa Meri Marziali

LA SINDACA